

PROC. N. 453/2021



**TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA**

*Sezione civile*

Il Giudice delegato, dott.ssa Annachiara Di Paolo;

Visto il ricorso depositato in data 1.4.2021 da Venetucci Saverio Francesco (C.F. VNTSRF58T03G590J) e Caiata Annunziata (C.F. CTANNZ66R48G590I) ai sensi della l. 3/2012, diretto alla composizione della crisi da sovraindebitamento, contenente proposta di piano del consumatore;

Letta la relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis, l. 3/2012 dell'O.C.C. in persona del gestore nominato dott. Giuseppemario Pisani;

Richiamato il contenuto del decreto di apertura in data 5.5.2021;

Dato atto che le parti sono state sentite all'udienza del 1.7.2021 e che il gestore dell'O.C.C. ha documentato le comunicazioni inviate ai creditori;

Osservato nessun creditore ha sollevato osservazioni;

Esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Ai sensi dell'art. 12 bis l. 3/2012, come modificato dalla l. 176/2020, per poter procedere all'omologa del piano del consumatore, il giudice deve verificare l'ammissibilità e la fattibilità del piano nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, risolvendo ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti.

Non è invece più prevista, per addivenire all'omologa, la valutazione di meritevolezza come in precedenza intesa, vale a dire come possibilità di escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero

che abbia determinato colposamente il proprio sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.

Ai sensi del nuovo comma d-ter aggiunto all'art. 7 dalla l. 176/2020, è stata infatti prevista come causa di inammissibilità la diversa circostanza rappresentata dall'aver il debitore determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode, con conseguente esclusione di ogni rilevanza alla mera colpa o colpa lieve.

Non è pertanto più ostativa all'omologa del piano del consumatore la presenza di colpa, non connotata da gravità, nella causazione del sovraindebitamento.

Ciò chiarito in via di premessa, va ulteriormente precisato che la proposta di piano del consumatore non è soggetta ad approvazione mediante votazione dei creditori e raggiungimento di determinate maggioranze come nella diversa procedura di accordo, essendo l'ammissibilità ed omologabilità del piano rimessa unicamente alla valutazione del giudice, salva la possibilità per i creditori di sollevare contestazioni e proporre opposizioni, con l'unica limitazione ora introdotta con il novellato art. 12-bis comma 3-ter per il creditore finanziario che non abbia effettuato il vaglio di meritevolezza.

Tale nuovo comma prevede, infatti, che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Nel caso in esame, nessun creditore che ha sollevato contestazioni sull'ammissibilità della procedura.

Ricorrono indubbiamente le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7, essendo il Venetucci (si tratta di lavoratore dipendente, che non ha mai esercitato impresa commerciale) e la Caiata (disoccupata) qualificabili come consumatori, dunque persona non soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali, che non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012, non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis e non ha già beneficiato di alcuna precedente esdebitazione.



Sulla sussistenza della situazione di sovraindebitamento, intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, non vi sono contestazioni. A fronte di un indebitamento complessivo pari a € 157.808,31, i ricorrenti possono contare unicamente sul reddito da lavoro dipendente del Venetucci, pari a ca. € 1.700,00 mensili, gravato da cessione del quinto e da pignoramento, con un netto disponibile di ca. € 300,00, con il quale deve peraltro provvedere al mantenimento del nucleo familiare composto da moglie e una figlia, oltre che sulla proprietà di alcuni beni immobili ed un'autovettura di modesto valore.

In merito alla condizione ostativa prevista dall'art. 7, comma d-ter), non si ritiene possibile affermarne la presenza, vale a dire che il Venetucci abbia determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode.

L'indebitamento trova origine in alcuni finanziamenti assunti dal Venetucci e non rimborsati, il primo dei quali risale all'agosto 2009, mutuo erogato da UBI Banca s.p.a. per € 105.000,00 rimborsabile in 360 rate, aprile 2014 finanziamento erogato da UBI Banca s.p.a. per € 13.700,00 rimborsabile in 120 rate mediante cessione del quinto dello stipendio; ottobre 2014 finanziamento erogato da UBI Banca s.p.a. per € 3.900,00 rimborsabile in 120 rate mediante delega di pagamento; dicembre 2015 finanziamento erogato da UBI Banca s.p.a. per € 15.500,00 rimborsabile in 108 rate mediante delega di pagamento; giugno 2016 finanziamento erogato da Santander Consumer Bank s.p.a. per € 19.200,00 rimborsabile in 120 rate. I finanziamenti a partire dal 2014 sono stati assunti dal debitore per far fronte alle necessità familiari conseguenti all'iscrizione dei figli all'università, in un momento in cui Venetucci disponeva del sostegno economico dei suoceri. Nel 2019 il decesso del suocero ha aggravato lo stato di indebitamento, rendendo impossibili per il Venetucci adempiere.

Quindi, il sovraindebitamento non è stato determinato da comportamento gravemente colposo, e tanto meno doloso, del Venetucci che vi ha fatto ricorso solo per far fronte alle strette necessità della propria famiglia e non per esigenze voluttuarie.

Per valutare il comportamento del debitore può farsi riferimento alla nozione dell'ordinaria diligenza, intesa come quella del buon padre di famiglia che, prima di assumere nuove obbligazioni, deve ponderare le proprie capacità economiche e verificarne la sostenibilità. Tuttavia, tale ragionamento può essere corretto quando le obbligazioni e i finanziamenti vengano assunti per l'acquisto di beni non necessari, più



costosi di altri, per fare viaggi o vacanze etc., e non anche quando si tratti di spese connesse a scelte, tutt'altro che avventate, ma dettate dalla volontà di garantire alla famiglia un futuro migliore (come quella di iscrivere i figli all'università) o dare una sistemazione abitativa dignitosa (acquisto dell'abitazione).

Si ritiene quindi di poter escludere la natura gravemente colposa del sovraindebitamento.

Peraltro, da quanto relazionato dal gestore dell'O.C.C., il vaglio del merito creditizio non risulta essere stato effettuato in maniera adeguata da parte degli istituti di credito.

Si ritiene pertanto di poter affermare la sussistenza di tutte le condizioni per omologare la proposta di piano del consumatore presentata.

Il piano presentato, che ha una durata di 14 anni e sei mesi, prevede, oltre al pagamento integrale delle spese in prededuzione relative al compenso del gestore nominato dall'O.C.C., dei legali che hanno assistito il consumatore, il soddisfacimento integrale del Comune di Picerno, dell'Agenzia delle Entrate e della Regione Basilicata, ed il soddisfacimento parziale dei creditori, privilegiati e chirografari, mediante accantonamenti mensili di quote dello stipendio, per un importo complessivo di € 104.268,33, in particolare.

UBI BANCA S.p.A. a fronte di un credito di € 91.613,61, versamento dell'importo di € 68.710,21 pari al 75%;

SANTANDER CONSUMER BANK a fronte di un credito di € 15.489,02, versamento dell'importo di € 4.646,71 pari al 30%;

PRESTITALIA SPA DLG n. 105998 a fronte di un credito di € 7.139,74, versamento dell'importo di € 2.141,92 pari al 30%;

PRESTITALIA SPA DLG n. 4900003995 a fronte di un credito di € 9.634,03, versamento dell'importo di € 2.890,21 pari al 30%;

PRESTITALIA SPA DLG n. 1053048 a fronte di un credito di € 10.947,18, versamento dell'importo di € 3.284,15 pari al 30%;

ACQUEDOTTO LUCANO a fronte di un credito di € 556,59, versamento dell'importo di € 166,98 pari al 30%.



Relativamente alla durata del piano la Corte di Cassazione con ordinanza 28/10/2019, n.27544 ha stabilito che “Nel piano del consumatore e nell'accordo di composizione della crisi è ammissibile la dilazione del pagamento dei privilegiati anche oltre il termine annuale previsto dall'art. 8, comma 4 della legge n. 3 del 2012, a prescindere dalla continuità aziendale; in tale evenienza i creditori prelatizi hanno diritto di voto, rapportato alla perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono soddisfatti e, con riferimento ai piani del consumatore, ad essi deve essere concessa la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore (nella specie il piano prevedeva il pagamento del creditore fondiario nel termine di sedici e di dodici anni dall'omologa)”.

Nel caso in questione il creditore UBI BANCA nulla ha osservato.

Sussiste anche la convenienza del piano rispetto agli interessi dei creditori con particolare riferimento all'alternativa liquidatoria.

In particolare, come risulta dalla relazione dell'O.C.C., i ricorrenti sono proprietari dei seguenti beni: abitazione in Picerno, al viale Giacinto Albinì n. 101 (casa di abitazione del nucleo familiare); abitazione in Picerno, al corso Vittorio Emanuele II n. 60; garage in Picerno; Terreno in Picerno; autovettura Nissan.

L'abitazione dove risiede il nucleo familiare ha un valore di circa € 60.000,00; l'abitazione in Picerno al corso Vittorio Emanuele II è in pessimo stato di conservazione ed inagibile, ha un valore di circa € 16.000,00; il locale garage ha un valore di circa € 4.000,00; i terreni hanno un valore di circa € 36.000,00; l'autovettura Nissan è stata immatricolata nel 2004 ha un valore di circa € 1.500,00.

Conclusivamente i beni immobili e mobili liquidabili hanno un valore di circa € 120.000,00.

Un'eventuale liquidazione risentirebbe dei costi, tempi e difficoltà di una procedura esecutiva, tenuto conto che gli immobili si trovano in un piccolo comune, uno è in pessimo stato di conservazione ed inagibile; un altro è abitazione principale del nucleo familiare sita in immobile non di lusso; i terreni sono scarsamente appetibili, trattandosi di piccole particelle di appezzamenti di terra; l'autovettura ha 17 anni.

Una vendita in sede esecutiva non sarebbe soddisfattiva, tenuto conto che un'eventuale aggiudicazione si avrebbe dopo alcune vendite deserte e degli ingenti costi della procedura.



Pertanto, per le ragioni sopra esposte, la proposta di piano del consumatore per comporre la propria situazione di sovraindebitamento può essere omologata.

Il gestore dell'O.C.C. – che dovrà vigilare sull'esecuzione del piano – provvederà ad aprire un c/c dedicato alla procedura e nella sua esclusiva disponibilità, nel quale il debitore dovrà versare, la somma mensile di € 600,00 per 178 mensilità.

Il gestore incaricato procederà inoltre, dopo aver predisposto un aggiornato elenco dei creditori come sopra indicato, ad un proporzionale riparto delle somme tra i creditori come previsto in piano per tutta la prevista durata fino al raggiungimento delle percentuali proposte, informando prontamente i creditori e il Giudice di ogni significativo scostamento o di irregolarità.

**p.q.m.**

visto l'art. 12-bis l. 3/2012;

**omologa**

il piano del consumatore proposto da Venetucci Saverio Francesco (C.F. VNTRSF58T03G590J) e Caiata Annunziata (C.F. CTANNZ66R48G590I) con ricorso in data 1.4.2021;

**dispone**

che il nominato gestore dell'O.C.C. provveda a depositare entro 10 giorni un elenco aggiornato dei creditori dando evidenza, quanto al credito riferito ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, dei singoli enti impositori e degli importi a loro credito, distinguendoli da quelli spettanti all'agente della riscossione;

che a cura del debitore con l'ausilio dell'O.C.C., il presente provvedimento di omologa sia comunicato a tutti i creditori interessati, come individuati nel sopra detto elenco;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

**avverte**

che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 12 bis, comma 3 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;



**avverte**

inoltre che dalla data di omologa del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né azioni cautelari né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta;

**avverte**

infine che gli effetti del piano omologato verranno meno in caso di mancato pagamento dei crediti impignorabili, e che l'accertamento del mancato pagamento di tali crediti va richiesto al tribunale, applicandosi l'art. 12 comma 4 l. 3/2012;

**dispone**

che il nominato gestore dell'O.C.C. provveda ad aprire un c/c intestato alla procedura nel quale il debitore dovrà versare la somma mensile di € di € 600,00 per 178 mensilità;

che il nominato gestore dell'O.C.C. relazioni al tribunale, a cadenza annuale, circa l'andamento della procedura ed informando i creditori e il giudice di ogni significativo scostamento o irregolarità nell'esecuzione del piano;

**affida**

al gestore nominato dall'O.C.C. ogni ulteriore incombenza inerente la corretta esecuzione del piano.

Si comunichi

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione del decreto nel sito internet del Tribunale

Così deciso il 4 agosto 2021

Il Giudice

Dr.ssa Annachiara Di Paolo



